



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2485

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

Indice

1. DDL S. 2485 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2485	4
1.3. Trattazione in Commissione	15
1.3.1. Sedute	16
1.3.2. Resoconti sommari	17
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	18
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 132 (pom.) dell'08/03/2022 . . .	19
1.4. Trattazione in consultiva	21
1.4.1. Sedute	22
1.4.2. Resoconti sommari	23
1.4.2.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	24
1.4.2.1.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 299 (pom.) del 15/03/2022	25

1. DDL S. 2485 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2485
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

Titolo breve: *Ratifica emendamento Convenzione Italia-Monaco sicurezza sociale*

Iter

8 marzo 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2485

in corso di esame in commissione

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Luigi Di Maio](#) (Governo [Draghi-I](#))

Di concerto con

Ministro dell'economia e finanze [Daniele Franco](#) , Ministro del lavoro e politiche sociali [Andrea Orlando](#) , Ministro della salute [Roberto Speranza](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Esenzione AIR.

Presentazione

Presentato in data **23 dicembre 2021**; annunciato nella seduta n. 391 del 23 dicembre 2021.

Classificazione TESEO

PRINCIPATO DI MONACO

Articoli

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Art.1), LAVORATORI DIPENDENTI (Art.1), LAVORO A DISTANZA O TELELAVORO (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Alberto Airola](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina l'8 marzo 2022) .

Assegnazione

Assegnato alla [3^a Commissione permanente \(Affari esteri, emigrazione\)](#) in sede referente il 3 febbraio 2022. Annuncio nella seduta n. 400 dell'8 febbraio 2022.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2485

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2485

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (DI MAIO)
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)
con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (ORLANDO)
e con il **Ministro della salute** (SPERANZA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 2021

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021 Onorevoli Senatori. - In data 12 febbraio 1982 tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco è stata stipulata una Convenzione generale di sicurezza sociale, successivamente ratificata con legge 5 marzo 1985, n. 130, ed in vigore a far data dal 1° ottobre 1985. Nella medesima data è entrato in vigore l'Accordo amministrativo complementare, siglato anch'esso il 12 febbraio 1982, con cui sono regolamentate le modalità di applicazione della Convenzione ed individuate (articolo 1) le autorità amministrative competenti, in ciascuno dei due Stati parte, alla gestione della stessa. Per l'Italia le autorità sopra citate, ciascuna con il proprio specifico ambito di competenza, sono le seguenti:

- Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS): pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti; prestazioni familiari; prestazioni in denaro per malattia e maternità; assegni in caso di morte;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS): pensioni di invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti dei lavoratori dello spettacolo;
- Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI): pensioni di invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti dei dirigenti di aziende industriali;
- Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI): pensioni di invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti dei giornalisti italiani;
- Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL): prestazioni in denaro, protesi e grandi apparecchi in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale;
- unità sanitarie locali: prestazioni in natura in caso di malattia, maternità, infortunio sul lavoro o malattia professionale.

L'Emendamento in esame è inteso a modificare la vigente Convenzione allo scopo di disciplinare il telelavoro svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da un datore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato.

E ciò in quanto la legge monegasca sul telelavoro (*loi* n. 1429/2016) è espressamente applicabile a tutte le attività di telelavoro svolte da un dipendente con contratto di diritto monegasco che lavori nel territorio del Principato o in quello di uno Stato che con il Principato abbia concluso una convenzione internazionale di sicurezza sociale da cui sia previsto « il mantenimento dell'affiliazione del telelavoratore agli organismi di sicurezza sociale del Principato ».

L'emergenza da COVID-19 ha reso urgente la modifica di cui si discute, avendo costretto al telelavoro numerosi lavoratori che, pur residenti in Italia, sono alle dipendenze di aziende del Principato di

Monaco. E, d'altra parte, non può non considerarsi che la mancata modifica comporterebbe per le aziende monegasche un aggravio gestionale (i datori di lavoro dovrebbero, infatti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione, versare i contributi previdenziali in parte presso il Principato di Monaco ed in parte all'INPS, in relazione all'attività di lavoro svolta in ciascun Paese) tale da poter scoraggiare il ricorso al telelavoro o, peggio, indurre ad assumere comportamenti discriminatori nei confronti dei lavoratori italiani.

A riguardo occorre premettere che la Convenzione vigente prevede, in via generale, il principio della *lex loci laboris*, in base al quale i lavoratori, cittadini di uno dei due Stati parte e, tuttavia, occupati nel territorio dell'altro Stato, sono sottoposti alla legislazione del Paese del luogo di lavoro (articolo 4). La proposta emendativa di cui si discute intende apportare un'eccezione al predetto principio generale, ulteriore rispetto a quelle già previste e declinate nel paragrafo 2 dell'articolo 4.

A tal fine, l'articolo 1 dell'Emendamento in esame introduce, al paragrafo 2 del citato articolo 4, la lettera *f*), ivi prevedendo l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro o in altra modalità a distanza nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro la cui sede sociale o il cui domicilio sia fissato nel territorio dell'altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale continui a svolgersi nei locali del datore di lavoro stesso.

L'articolo 2 dell'Emendamento prevede che le autorità competenti verifichino il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, procedendo a una verifica dell'applicazione delle disposizioni inserite dall'Emendamento stesso, trascorsi tre anni dalla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 3 prevede che l'Emendamento sia attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, oltre che del diritto internazionale applicabile e, per quanto concerne la parte italiana, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

L'articolo 4 dispone che i Paesi contraenti sosterranno, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, le spese derivanti dall'attuazione dell'Emendamento in esame senza generare oneri aggiuntivi.

L'articolo 5 stabilisce che qualsiasi controversia emerga nell'interpretazione o nell'applicazione dell'Emendamento sarà risolta in via amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra i Paesi contraenti.

L'articolo 6 prevede, infine, che ciascuna parte contraente notifichi all'altra la conclusione dei lavori finalizzati all'entrata in vigore dell'Emendamento, che avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'ultima notifica.

Relazione tecnica

La proposta di modifica della Convenzione generale di sicurezza sociale del 12 febbraio 1982, presentata il 6 maggio 2019 dall'Ambasciata del Principato di Monaco e firmata il 10 maggio 2021, è tesa a disciplinare l'esercizio del telelavoro a seguito dell'emergenza da Covid-19.

In particolare, la modifica della convenzione riguarda il paragrafo 2 dell'articolo 4 e prevede che *«i lavoratori subordinati o assimilati ai subordinati, residenti nel territorio di uno dei due Paesi contraenti che esercitano, per conto esclusivo di un datore di lavoro la cui sede sociale o il domicilio sia fissato in uno dei due Paesi contraenti, un'attività in telelavoro dal territorio dell'altro Paese contraente, sono assoggettati alla legislazione del Paese contraente nel cui territorio il datore di lavoro ha la sua sede sociale o il suo domicilio, a condizione di effettuare almeno un terzo del loro orario di lavoro settimanale nei locali del datore di lavoro»*.


Il Dipartimento degli Affari Sociali del Principato di Monaco indica in circa 1000 i soggetti residenti in Italia potenzialmente ammissibili al telelavoro alla data del 31/12/2018.

L'emergenza da Covid-19 ha reso urgente tale modifica in quanto ha costretto al telelavoro molti lavoratori residenti in Italia che lavorano alle dipendenze di aziende del Principato di Monaco. Attualmente tali rapporti di lavoro risultano disciplinati dal paragrafo 1 dell'art. 4 della Convenzione e quindi, in caso di telelavoro, i datori di lavoro dovrebbero versare i contributi previdenziali in parte presso il Principato di Monaco ed in parte all'INPS, in relazione all'attività di lavoro svolta in ciascun Paese. La mancata modifica della Convenzione del 1982 comporterebbe quindi, per le aziende monegasche, l'onere di versare la contribuzione in Italia con un aggravio gestionale tale da indurle a scoraggiare il ricorso al telelavoro o addirittura ad assumere comportamenti discriminatori nei confronti dei lavoratori italiani, privilegiando l'assunzione di soggetti appartenenti a paesi UE con i quali è stato già ratificato l'accordo sul telelavoro.

Pertanto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 dell'Emendamento e considerato l'esiguo numero di lavoratori potenzialmente coinvolti, dall'Emendamento stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

16/12/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Analisi tecnico-normativa

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo.

L'obiettivo dell'intervento è quello di consentire l'applicazione di accordi di telelavoro ai cittadini italiani che lavorano alle dipendenze di datori di lavoro operanti nel Principato di Monaco.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il telelavoro in Italia trova la sua fonte nell'Accordo interconfederale del 9 giugno 2004, con il quale le parti sociali hanno dato esecuzione all'Accordo quadro sul telelavoro siglato il 16 luglio 2002 dalle parti sociali europee.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'approvazione della clausola integrativa proposta (lettera f), paragrafo 2, art. 4, della Convenzione) non comporta alcuna variazione rispetto alla situazione attuale: i lavoratori cui venga accordato il telelavoro continuerebbero ad essere gestiti dall'ente di previdenza del Principato, con continuità del regime previdenziale applicato.

Tale previsione appare la logica conseguenza del fatto che il telelavoro – anche nell'ordinamento italiano – costituisce soltanto una differente modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, che non modifica sostanzialmente gli altri elementi del contratto di lavoro.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'art.117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Trattandosi di un progetto di emendamento alla Convenzione non risulta possibile la previsione di delegificazione né di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Ad oggi non risulta all'esame del Parlamento analogo progetto di legge.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

In materia non risultano pronunce giurisprudenziali né giudizi di costituzionalità pendenti su medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il telelavoro in Italia trova la sua fonte nell'Accordo interconfederale del 9 giugno 2004, con il quale le parti sociali hanno dato esecuzione all'Accordo quadro sul telelavoro siglato il 16 luglio 2002 dalle parti sociali europee.

Rispetto alle previsioni ivi contenute, la legge monegasca sul telelavoro (Loi n. 1429/2016) risulta sostanzialmente compatibile, a partire dalla definizione: entrambi gli ordinamenti, infatti, considerano il telelavoro una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa basata sulle tecnologie dell'informazione e caratterizzata dal fatto che l'attività lavorativa viene prestata fuori dai locali del datore di lavoro.

Le principali differenze si rinvergono nel fatto che la legge n. 1429 – che costituisce norma di ordine pubblico e, come tale, inderogabile – chiarisce che:

- il telelavoro può riguardare solo parte (non più dei due terzi) dell'attività lavorativa (art. 1);
- la parte restante (un terzo) deve svolgersi sul territorio monegasco (art. 1);
- non può essere considerata in telelavoro, l'attività prestata in locali decentralizzati dell'imprenditore o messi a disposizione dell'imprenditore (art. 1);
- ove l'accordo di telelavoro sia stato convenuto successivamente alla stipula del contratto di lavoro, le parti possono recedere unilateralmente solo entro sei mesi dall'accordo stesso, per quanto – come nell'ordinamento italiano ed europeo – sia sancito il principio di volontarietà e di reversibilità del telelavoro (art. 6);
- è previsto un diritto di priorità in favore del telelavoratore che intenda tornare ad operare secondo modalità ordinarie presso la sede del proprio datore, sul quale grava correlativamente un obbligo di informare il datore circa la disponibilità di posti ordinari (art. 9, punto 3).

Inoltre, nella legge monegasca non si rinvergono disposizioni specifiche in merito:

- all'eguaglianza di trattamento quanto alle condizioni di lavoro applicabili al telelavoratore rispetto ai comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa. Sul punto, infatti, diversamente dall'Accordo interconfederale del 2004 che contiene una espressa previsione all'art. 3, la loi 1429/2016 garantisce al telelavoratore esclusivamente “gli stessi diritti collettivi, le stesse possibilità di carriera e il medesimo accesso alle informazioni e alla formazione” rispetto agli altri dipendenti (art. 8). Questo aspetto viene, pertanto, chiarito all'interno dell'addendum, dove si fa riferimento ad “uguali condizioni di lavoro”;
- alla salute e alla sicurezza del telelavoratore, per le quali il decreto ministeriale di attuazione della legge monegasca rinvia a clausole da inserire obbligatoriamente nell'accordo di telelavoro: su questi aspetti, invece, l'art. 7 dell'Accordo interconfederale prevede espressamente una responsabilità del datore di lavoro (“conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari come recepite, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili”). La disposizione in esame precisa, inoltre, che “al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro”; ove il telelavoro si svolga nel domicilio del lavoratore, l'accesso è subordinato ad un preavviso e al consenso da parte del lavoratore, che però può sempre chiedere ispezioni.

Il punto è meritevole di particolare attenzione, soprattutto con riguardo alla possibilità che il telelavoro sia svolto non presso il domicilio del lavoratore, ma presso un telecentro o un centro di co-working.

È per questa ragione che il progetto di emendamento proposto chiarisce quale sia la legge di riferimento in materia e rinvia – per l’individuazione delle autorità amministrative chiamate ad effettuare le eventuali verifiche ispettive e delle modalità con le quali dette verifiche dovrebbero svolgersi – ad una integrazione del vigente Accordo amministrativo complementare.

11) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d’infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali.

L’intervento normativo in oggetto risulta compatibile con gli obblighi internazionali in materia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza da segnalare sulla materia oggetto del progetto di emendamento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rilevano linee prevalenti della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo sulla materia oggetto del progetto di emendamento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea.

La possibilità di telelavorare, così come previsto dalla proposta emendativa, è già attualmente garantita ai cittadini francesi, in virtù di una specifica modifica apportata in tal senso all’analogo Convenzione franco-monegasca nel 2014 (con accordo integrativo del 18 marzo 2014). Ciò determina evidentemente una palese disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti sulla base della nazionalità, ancor più grave in questa fase di emergenza sanitaria in cui il telelavoro si caratterizza come uno degli strumenti più idonei a limitare gli spostamenti, senza impattare sui livelli occupazionali.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si rilevano nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il progetto di emendamento in esame introduce modifiche e integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il testo in esame non prevede alcuna abrogazione.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il progetto in esame non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non è previsto alcun successivo atto attuativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Allo stato, non appare necessario acquisire o commissionare elaborazioni statistiche in relazione alla materia oggetto di regolazione.


Dichiarazione di esclusione dall'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 22.09.2021

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, 03 DIC. 2021

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi

per delega del Capo del Dipartimento
il Dirigente Generale
(Dott. Edoardo Carone)



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Emendamento stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTO N. 1

alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982

La Repubblica Italiana, da un lato,

E

Il Principato di Monaco, dall'altro,

Desiderosi di assicurare l'aggiornamento delle disposizioni della Convenzione generale di sicurezza sociale che li lega e considerando l'emergere di nuove forme di lavoro,

Convengono le seguenti disposizioni:

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982 è integrato con un capoverso f) del seguente tenore:

« f) i lavoratori subordinati o assimilati ai subordinati, residenti nel territorio di uno dei due Paesi contraenti che esercitano, per conto esclusivo di un datore di lavoro la cui sede sociale o il domicilio sia fissato in uno dei due Paesi contraenti, un'attività in telelavoro dal territorio dell'altro Paese contraente, sono assoggettati alla legislazione del Paese contraente nel cui territorio il datore di lavoro ha la sua sede sociale o il suo domicilio, a condizione di effettuare almeno un terzo del loro orario di lavoro settimanale nei locali del datore di lavoro. »

Articolo 2

Le autorità competenti verificano il rispetto delle condizioni previste per l'applicazione dell'articolo 1 del presente Emendamento.

Esse convengono di procedere ad una verifica dell'applicazione delle disposizioni inserite nella Convenzione del 12 febbraio 1982 dal presente Emendamento, trascorsi 3 anni dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente Emendamento sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 4

Le spese derivanti dall'attuazione del presente Emendamento saranno sostenute dai Paesi contraenti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi.

Articolo 5

Qualsiasi controversia nell'interpretazione e/o nell'applicazione del presente Emendamento sarà risolta in via amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra i Paesi contraenti.



fo

Articolo 6

Il presente Emendamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della seconda delle due notifiche con cui i Paesi contraenti si saranno comunicate la conclusione delle procedure interne previste per l'entrata in vigore del presente Emendamento.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Emendamento.


Fatto a Monaco, il 10 maggio 2021

in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana,

Per il Principato di Monaco,

Andrea ORLANDO
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali



Pierre DARTOUT
Ministro di Stato



1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2485

XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

Titolo breve: *Ratifica emendamento Convenzione Italia-Monaco sicurezza sociale*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 132 \(pom.\)](#)

8 marzo 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 132 (pom.) dell'08/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 8 MARZO 2022

132^a Seduta

Presidenza del Presidente

[PETROCELLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2485) Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Esame e rinvio)

Il senatore [AIROLA](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Emendamento n. 1, sottoscritto dall'Italia e dal Principato di Monaco nel maggio 2021, alla Convenzione generale di sicurezza sociale firmata da entrambi i Paesi nel 1982.

Ricorda, innanzitutto, che la Convenzione generale di sicurezza sociale, entrata in vigore nell'ottobre 1985, consente ai cittadini di uno dei due Paesi contraenti, residenti nel territorio dell'altro Paese, di beneficiare, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo Paese, delle disposizioni relative - fra le altre - all'organizzazione dei servizi sociali, alla copertura dei carichi di maternità e dei rischi malattia, invalidità e morte, all'assicurazione sugli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali e al regime delle prestazioni familiari. Sempre nell'ottobre 1985, è entrato in vigore anche l'Accordo amministrativo complementare, siglato anch'esso nel febbraio 1982, con cui sono regolamentate le modalità di applicazione della Convenzione ed individuate le autorità amministrative competenti, in ciascuno dei due Stati parte, alla gestione della stessa. Per l'Italia le autorità, ciascuna con il proprio specifico ambito di competenza, sono individuate nell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), nell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), nell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e nelle unità sanitarie locali.

Composto di 6 articoli, l'Emendamento in via di ratifica intende modificare la Convenzione vigente allo scopo di disciplinare il telelavoro svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da

un datore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato, in ragione di quanto espressamente richiesto dall'ordinamento monegasco in materia. Il testo convenzionale vigente, infatti, prevede in via generale - salvo le eccezioni già previste dal paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione stessa - il principio dell'applicabilità della legislazione del Paese del luogo di lavoro per i lavoratori cittadini di uno dei due Stati contraenti e occupati nel territorio dell'altro Stato; la proposta emendativa in esame è finalizzata ad apportare una ulteriore eccezione a tale principio generale, includendovi anche l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro o a distanza nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro la cui sede sociale o il cui domicilio sia fissato nel territorio dell'altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale continui a svolgersi nei locali del datore di lavoro stesso (articolo 1). L'emergenza seguita alla diffusione della pandemia da COVID-19 - come evidenzia la relazione introduttiva al provvedimento - ha reso quanto mai urgente tale modifica, stanti i numerosi lavoratori che, pur residenti in Italia, sono alle dipendenze di aziende del Principato di Monaco.

Gli ulteriori articoli dell'Emendamento dispongono in merito alle verifiche da parte delle autorità competenti del rispetto delle condizioni previste dal testo convenzionale (articolo 2), stabilendo altresì che le nuove norme siano attuate ai sensi delle legislazioni italiana e monegasca, oltre che del diritto internazionale ed europeo per quanto applicabili (articolo 3) e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei Paesi contraenti (articolo 4). Da ultimo, l'Emendamento individua le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative della nuova disciplina (articolo 5) e i termini per la sua entrata in vigore (articolo 6).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli e non prevede oneri a carico della finanza pubblica.

L'Emendamento non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2485
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021
Titolo breve: *Ratifica emendamento Convenzione Italia-Monaco sicurezza sociale*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 299 \(pom.\)](#)

15 marzo 2022

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 299 (pom.) del 15/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 15 MARZO 2022
299ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(841) Daniela DONNO ed altri. - Delega al Governo in materia di accesso alla carriera militare per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari
(Parere alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [SERAFINI](#) (FIBP-UDC) rileva che l'articolo 1 del disegno di legge in esame delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi allo scopo di eliminare ogni preclusione all'accesso alla carriera militare per le persone affette da celiachia o da altre intolleranze alimentari incluse nell'elenco delle imperfezioni e delle infermità causa di inidoneità di cui al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. Specifica inoltre che i decreti legislativi devono essere finalizzati a favorire il rispetto dei principi di equità, di giustizia e di non discriminazione nei concorsi pubblici per l'arruolamento nelle Forze armate. Successivamente dà conto dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (Misto-IpI-PVU) sottolinea che la tutela del personale militare, oggetto del disegno di legge in esame, dovrebbe essere prioritaria particolarmente in relazione all'attuale stato di allarme delle Forze armate cagionato dalla situazione di crisi internazionale.

La presidente [MATRISCIANO](#) nota che il disegno di legge n. 841 riguarda comunque un aspetto specifico relativo all'idoneità per il personale militare.

La senatrice [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az), premessa una valutazione complessivamente positiva del provvedimento, propone di attendere, per il prosieguo dell'esame, la conclusione del ciclo di audizioni previsto presso la Commissione di merito, così da potersi giovare di approfondimenti su

aspetti specifici.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) ritiene che le limitazioni attualmente previste dall'ordinamento militare in ordine all'arruolamento di soggetti affetti da celiachia risultino ormai ingiustificate alla luce dei progressi compiuti a tale riguardo dall'industria alimentare. Si riserva peraltro ulteriori approfondimenti in merito ai contenuti del disegno di legge.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) considera vaga la formulazione recata dal disegno di legge relativa alla possibilità di esclusione dalla carriera militare dei soggetti con sintomatologia particolarmente grave, tale da lasciare margini di discrezionalità eccessivamente ampi.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) reputa utile attendere lo svolgimento del ciclo di audizioni al fine di disporre dei necessari elementi di valutazione.

Si esprime nello stesso senso il senatore [ROMANO](#) (*M5S*), il quale manifesta peraltro favore rispetto alle finalità del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2485) Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [CARBONE](#) (*IV-PSI*) segnala preliminarmente che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto il 10 maggio 2021.

Per quanto di competenza, si sofferma sulle modifiche alla Convenzione vigente in materia di telelavoro svolto da residenti in uno dei due Stati alle dipendenze di un datore di lavoro avente la sede sociale o il domicilio nel territorio dell'altro Stato, di cui all'articolo 1 dell'Emendamento, volte a prevedere, a determinate condizioni, l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati alla legislazione dello Stato nel quale il datore di lavoro ha la sede sociale o il domicilio.

Segnala quindi le previsioni recate dal successivo articolo 2 riguardo alla verifica dell'applicazione delle nuove disposizioni e dall'articolo 3 relativamente al rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, oltre che del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza italiana all'Unione europea.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) pone in evidenza il favore del proprio Gruppo riguardo al contenuto dell'Emendamento n. 1, in quanto costituisce un progresso relativamente alla tutela dei lavoratori frontalieri impegnati nello svolgimento di mansioni in telelavoro.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) esprime la valutazione positiva della propria parte politica riguardo l'Emendamento n. 1, il quale rappresenta aggiornamento opportuno della Convenzione del 1982.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore è infine posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

IN SEDE REDIGENTE

(2347) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

(934) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di introduzione degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 marzo.

La presidente [MATRISCIANO](#) dà conto della presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2347 (pubblicati in allegato). Avverte quindi che si procederà alla loro illustrazione.

L'emendamento 1.1 è dato per illustrato.

La senatrice [DRAGO](#) (FdI) illustra l'emendamento 1.2.

Il senatore [MAFFONI](#) (FdI) dà conto degli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (Misto-IpI-PVU) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Il senatore [SERAFINI](#) (FIBP-UDC) sottoscrive l'emendamento 1.6.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (Misto-IpI-PVU) aggiunge a sua volta la firma all'emendamento 1.6, che illustra, mettendone in evidenza le finalità e auspicandone l'accoglimento da parte della Commissione.

La senatrice [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az) dà ragione dell'emendamento 1.7.

Il senatore [CARBONE](#) (IV-PSI) illustra l'emendamento 1.8.

Per l'illustrazione dell'emendamento 1.0.1 ha quindi la parola la senatrice [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az).

La senatrice [DRAGO](#) (FdI) dà conto dell'emendamento 1.0.2, volto alla tutela del personale con qualifica di sanificatore.

I senatori [DE VECCHIS](#) (Misto-IpI-PVU) e [MAFFONI](#) (FdI) aggiungono le rispettive firme all'emendamento 1.0.2.

La [PRESIDENTE](#) dichiara dunque conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana del 9 marzo.

La [PRESIDENTE](#) rende noto che non è ancora stato trasmesso il parere della 12a Commissione sul disegno di legge in titolo. Ritiene pertanto di rinviare il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2459) Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La presidente relatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) segnala innanzitutto le finalità fondamentali del disegno di legge in esame, recante deleghe legislative al Governo, esplicitate dall'articolo 1, comma 1, consistenti nel sostegno della genitorialità e della funzione sociale ed educativa delle famiglie, nel contrasto alla denatalità, nella valorizzazione della crescita armoniosa e inclusiva di bambini e giovani, nel sostegno all'indipendenza e all'autonomia finanziaria dei giovani e nella conciliazione della vita familiare con il lavoro.

Illustra quindi i principi e i criteri direttivi generali di delega, recati dal successivo comma 2. Dà poi conto dell'articolo 2, che conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi volti al riordino e al rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli a carico, nonché all'introduzione di nuovi benefici da erogare alle famiglie, sulla base di ulteriori principi e criteri direttivi.

Passa quindi alle disposizioni concernenti la delega finalizzata al riordino della disciplina relativa ai congedi parentale, di paternità e di maternità, di cui all'articolo 3, e successivamente illustra quanto previsto dall'articolo 4 in materia di delega per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Rileva che la delega legislativa recata dall'articolo 5 riguarda il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani. Segnala inoltre i relativi principi e criteri direttivi, di cui al comma 2. Richiama poi l'attenzione sulle finalità, nonché sui criteri direttivi specifici, della delega prevista dall'articolo 6 in materia di sostegno e promozione delle responsabilità familiari.

Riferisce successivamente in merito agli aspetti procedurali concernenti l'adozione dei decreti legislativi, con particolare riferimento all'esame parlamentare, disciplinati dall'articolo 7, nonché sulle disposizioni relative alla copertura finanziaria di cui all'articolo 8.

Osserva infine che in base all'articolo 9 le disposizioni contenute nel provvedimento in esame e nei successivi decreti legislativi sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Avviandosi alla conclusione, osserva che il disegno di legge in esame adegua l'ordinamento italiano ad altri sistemi europei, colmando un ritardo ormai notevole. Osserva inoltre che, considerate le sempre maggiori difficoltà che gravano sulle famiglie italiane, il disegno di legge, già oggetto del dovuto approfondimento da parte dell'altro ramo del Parlamento, dovrebbe essere auspicabilmente approvato in tempi rapidi. Nota inoltre che la Commissione potrà esaminare con particolare approfondimento gli schemi di decreto legislativo presentati dal Governo.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) richiama l'attenzione sull'opportunità di un aggiornamento delle espressioni utilizzate nella legislazione, con particolare riferimento al carattere educativo dei servizi per l'infanzia nella fascia fino ai tre anni di età e alla materia dei congedi di paternità, nonché dei consulenti in relazione alle scelte sulla genitorialità, tenendo presente la necessaria armonia con le

scelte legislative già compiute a favore dell'autonomia delle donne. Richiama inoltre l'esigenza di tenere conto del coordinamento delle disposizioni recate dal disegno di legge in esame e dai successivi decreti legislativi con gli interventi finanziati a valere sulle risorse del PNRR.

La presidente relatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) osserva la necessità di una sintesi oculata in sede di esercizio della delega legislativa.

Il senatore [SERAFINI](#) (*FIBP-UDC*) richiama l'attenzione sulle esigenze specifiche e urgenti poste dall'arrivo di nuclei familiari giunti in conseguenza dell'attacco all'Ucraina.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) chiede ragguagli in ordine all'assegnazione di disegni di legge affini al provvedimento in titolo. Fa presente inoltre l'opportunità di una trattazione in Senato utile ad approfondire il testo in esame al fine di apportare eventuali miglioramenti.

La [PRESIDENTE](#) sottolinea la specificità del disegno di legge in esame e ribadisce l'opportunità di una conclusione positiva e in tempi rapidi dell'*iter*, funzionale a fornire risposte alle esigenze delle famiglie, anche per consentire alla Commissione un apporto rilevante in sede di trattazione dei successivi schemi di decreto legislativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

La [PRESIDENTE](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato, per la programmazione dei lavori, al termine della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2347](#)

Art. 1

1.1

[Marinello](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «è aggiunta la seguente», con le seguenti: «sono aggiunte le seguenti»*

b) *dopo il capoverso «d-bis)», aggiungere il seguente:*

«d-ter) gli autisti soccorritori di cui all'accordo tra il Ministro alla sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su documento recante: Linee-guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante del sistema di emergenza/urgenza del 22 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 196 del 25 agosto 2003.»

1.2

[Maffoni](#), [Drago](#), [De Vecchis](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso «d-bis)», dopo le parole: «professioni sanitarie infermieristiche» aggiungere le seguenti: «, della professione di ostetrica/o».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, dopo le parole: «personale infermieristico», inserire le seguenti: «, ostetrico».

1.3

[Maffoni](#), [Drago](#), [De Vecchis](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «d-bis)», dopo le parole: «professioni sanitarie infermieristiche», aggiungere le seguenti: «, gli ausiliari socio-assistenziali».

1.4

[Maffoni](#), [De Vecchis](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «d-bis)», dopo le parole: «residenze sanitarie assistite (RSA), hospice», sostituire le parole: «strutture riabilitative» con le seguenti: «strutture riabilitative, socio-sanitarie ed educative-riabilitative».

1.5

[Maffoni](#), [Drago](#), [De Vecchis](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «d-bis)», dopo le parole: «persone autosufficienti e non,» aggiungere le seguenti: «nelle comunità per disabili e pazienti psichiatrici e per minori».

1.6

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Bressa](#), [Laniece](#), [Serafini](#), [De Vecchis](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «d-bis)», dopo le parole: «socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata», inserire le seguenti: «, nonché gli operatori socio-assistenziali e altri profili professionali con compiti assimilabili comunque denominati dalle normative regionali».

1.7

[Cantù](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «d-bis)», aggiungere in fine le seguenti parole: «, che non abbiano svolto, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di accesso al trattamento pensionistico, attività libero-professionale all'interno o all'esterno delle rispettive strutture sanitarie o socio-sanitarie, al di fuori dell'orario di servizio».

1.8

[Cucca](#), [Carbone](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera a), dopo il capoverso «d-bis)», aggiungere il seguente:

«d-ter) personale della polizia locale.»

Conseguentemente, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), le parole «è aggiunta la seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte le seguenti»;

- alla lettera b), le parole «a), b), c), d) e d-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d), d-bis) e d-ter)»;

- alla lettera c), le parole «a), b), c), d) e d-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d), d-bis) e d-ter)»;

- alla lettera d), le parole: «a), b), c), d) e d-bis)», sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d), d-bis), d-ter)».

1.0.1

[Cantù](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni di valorizzazione e sostegno del personale sanitario)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano al personale delle professioni sanitarie infermieristiche e agli operatori socio-sanitari che abbiano svolto, nei cinque anni precedenti la

presentazione della domanda di accesso al trattamento pensionistico, attività libero-professionale all'interno o all'esterno delle rispettive strutture sanitarie o socio-sanitarie, al di fuori dell'orario di servizio.».

1.0.2

[Drago](#), [De Vecchis](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In attuazione di quanto indicato all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge i contratti in essere o stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa con qualifica di sanificatore o similare vanno adeguati alla qualifica di operatore socio-sanitario qualora il lavoratore interessato sia in possesso del titolo qualificante.»

